

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-639 del 06/02/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MICROCHEM S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA TURATI N. 2. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-665 del 06/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA MICROCHEM S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA TURATI N. 2. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 21/5/2015 n. 999 con la quale la provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta MICROCHEM S.R.L. per l'attività di "micronizzazione conto terzi di prodotti chimico-farmaceutici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), via Turati n. 2, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con Provv. Unico del 18/6/2015 prot. n. 16412. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza della Ditta MICROCHEM S.R.L. , trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 07/11/2017, prot. n. 32284/MT (acquisita agli atti in data 08/11/2017 con prot. n. 14060), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

PRESO ATTO che le modifiche, relative alle emissioni in atmosfera, consistono nell'eliminazione del camino E2, nella dismissione dei generatori installati a servizio della centrale termica di stabilimento E8 e la contestuale sostituzione con due nuove caldaie modulari, anch'esse alimentate a metano, nonché nell'installazione di un'aspirazione al servizio del "box di micronizzazione 10G" denominata E11;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dal Servizio Territoriale dell'Arpa di Piacenza, con nota del 27/11/2017, prot. n. 14861;
- nota del 03/01/2018, prot. n. 443 (prot. Arpa n. 71 di pari data) con cui l'Azienda USL ha espresso parere favorevole in relazione alle emissioni in atmosfera, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- parere favorevole espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 15/01/2018, prot. n. 1382/MT (acquisito agli atti il 16.01.2018 prot. n. 553), riguardante le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MICROCHEM S.R.L. ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MICROCHEM S.R.L.** (C. FISC. 01026710333) per l'attività di "micronizzazione conto terzi di prodotti chimico farmaceutici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), via Turati n. 2 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CAPPALABORATORIO ANALISI CHIMICHE

Portata massima	870	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

EMISSIONE N. E4 CAPPALABORATORIO ANALISI FISICHE

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E5 ARMADIO SOLVENTI

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	15	min/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

EMISSIONE N. E6 RICARICA BATTERIE

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	33	gg/anno
Altezza minima	9,5	m

EMISSIONE N. E7 RICARICA BATTERIE

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	33	gg/anno
Altezza minima	9,5	m

EMISSIONE N. E8 SCALDA ACQUA A METANO P = 12,5 KW CAD.

Portata massima	408	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 AREA LAVAGGIO

Portata massima	2730	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	75	mg/Nm ³
---	----	--------------------

EMISSIONE N. E10 – BOX DI MICRONIZZAZIONE 10F (GMP)

Portata massima	1640	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	1	mg/Nm ³
------------------------	---	--------------------

EMISSIONE N. E10 – BOX DI MICRONIZZAZIONE 10G (GMP)

Portata massima	3820	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	1	mg/Nm ³
------------------------	---	--------------------

- fermo restando il rispetto dei limiti indicati per l'emissione E8, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo impiegato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;

- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili espresse come Ctot**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i filtri assoluti installati devono essere muniti di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento dei filtri stessi;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E9, E10 ed E11 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- h) la frequenza di sostituzione dei filtri, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro già in uso per il sistema di gestione ambientale adottato ai sensi della ISO 14000;
- i) i consumi dei prodotti usati nei laboratori di analisi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) i consumi dei prodotti di lavaggio contenenti COV, validati dalle relative fatture d'acquisto, dovranno essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- k) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- limite emissione totale annua di COV (escluso il quantitativo di COV derivante dai prodotti usati nei laboratori): 825 Kg/a;
 - limite emissione diffusa: 15% dell'input di solvente;
- l) **entro il 28 febbraio** di ogni anno deve essere trasmessa all'Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- m) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati è fissato a **sei mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- n) il termine ultimo di messa a regime degli impianti nuovi o modificati è fissato a **sette mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- o) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- p) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale, all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli **delle emissioni E8 ed E11** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto, nel rispettivo pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in rete fognaria;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - i sistemi di trattamento dovranno essere sempre tenuti in funzione;
 - dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della rete fognaria e degli impianti di trattamento; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente; in particolare dovranno essere asportati periodicamente i fanghi dalle fosse biologiche e dalla vasca di decantazione al fine mantenere una costante efficienza di trattamento;
 - nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o alle condotte fognarie interne la Ditta MICRO-CHEM SRL dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - dovrà essere preventivamente comunicata al Comune, all'ARPAE ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ogni eventuale modifica rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente sostanze inquinanti;
 - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla massa in esercizio degli impianti nuovi/modificati;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.